



REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

| | |
|---------------------------|--|
| CONSIGLIO DEGLI STUDENTI | 21.06.2012; 30.09.2020 |
| SENATO ACCADEMICO | 10.07.2012; 5.10.2012; 16.07.2013; 18.11.2020 |
| CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | 7.06.2012; 17.07.2012; 2.10.2012; 28.06.2013; 30.10.2020 |
| DECRETO RETTORALE | 1102/2012 dd. 8.10.2012; 900/2013 dd. 29.07.2013; 385/2014 dd. 1.04.2014; 99/2021 dd. 29.01.2021 |
| UFFICIO COMPETENTE | <i>Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa</i> |

Data ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2021

*a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza
amministrativa*

Sommario

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Regolamenti elettorali
- Art. 3 – Forme associative
- Art. 4 – Partecipazione dell'Università a soggetti di diritto pubblico e privato

TITOLO II

PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE

- Art. 5 – Indizione delle elezioni
- Art. 6 – Requisiti per l'elettorato attivo e l'elettorato passivo
- Art. 7 – Elettorato passivo del personale tecnico-amministrativo
- Art. 8 – Elettorato attivo e passivo degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca
- Art. 9 – Corpo elettorale e assemblee degli elettori
- Art. 10 – Presentazione delle candidature
- Art. 11 – Voto elettronico
- Art. 12 – Candidatura unica
- Art. 13 – Parità di voti
- Art. 14 – Designazione e pari opportunità di genere
- Art. 15 – Decadenza, dimissioni, elezioni suppletive
- Art. 16 – Incompatibilità sopravvenuta

TITOLO III

ORGANI DI ATENEO

Capo I – Rettore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- Art. 17 – Indizione delle elezioni
- Art. 18 – Elettorato attivo della rappresentanza studentesca negli Organi di Ateneo e nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS
- Art. 18 bis – Elettorato attivo della rappresentanza degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.
- Art. 19 – Determinazione della maggioranza assoluta
- Art. 20 – Determinazione del peso dei voti individuali espressi dal personale tecnico-amministrativo
- Art. 21 – Termine intercorrente tra la prima votazione e il ballottaggio
- Art. 22 – Proclamazione, nomina e entrata in carica

Capo II – Senato Accademico

- Art. 23 – Indizione delle elezioni
- Art. 24 – Candidature
- Art. 25 – Elezione dei rappresentanti d'area
- Art. 26 – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- Art. 27 – Elezione del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti
- Art. 28 – Proclamazione, nomina e entrata in carica
- Art. 29 – Decadenza del direttore di dipartimento

Capo III – Consiglio di Amministrazione

- Art. 30 – Indizione delle elezioni
- Art. 31 – Requisiti dei candidati interni
- Art. 32 – Presentazione delle candidature e valutazione di ammissibilità
- Art. 33 – Elezione dei candidati interni
- Art. 34 – Requisiti dei candidati esterni e procedimento di designazione
- Art. 35 – Disposizioni generali in tema di accertamento del possesso dei requisiti gestionali, professionali e scientifico-culturali dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e in materia d'incompatibilità

Capo IV – Collegio di Disciplina

- Art. 35 bis – Procedimento di designazione dei componenti esterni
- Art. 35 ter – Elezione dei componenti interni

TITOLO IV

STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Capo I – Dipartimenti

- Art. 36 – Definizione delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento
- Art. 37 – Sezioni
- Art. 38 – Funzionamento del consiglio di dipartimento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- Art. 39 – Elezioni delle rappresentanze in consiglio di dipartimento
- Art. 40 – Elezione del direttore di dipartimento
- Art. 41 – Giunta di dipartimento
- Art. 42 – Funzionamento della giunta di dipartimento
- Art. 43 – Commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 44 – Dipartimenti con funzioni assistenziali

Capo II – Corsi di studio

- Art. 45 – Consiglio e coordinatore di corso di studio
- Art. 46 – Funzionamento del consiglio di corso di studio

Capo III – Scuole interdipartimentali di Ateneo

- Art. 47 – Istituzione di scuola interdipartimentale
- Art. 48 – Costituzione del consiglio di scuola interdipartimentale
- Art. 49 – Funzionamento del consiglio di scuola interdipartimentale

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50 – Disposizioni transitorie sui termini per la costituzione e l'entrata in carica degli organi



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento Generale di Ateneo, previsto dall'articolo 5, comma 2, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", detta le norme di organizzazione, disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo.

Art. 2 – Regolamenti elettorali

1. Il Senato Accademico approva i regolamenti elettorali di attuazione del presente regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. I regolamenti per l'elezione dei rappresentanti degli studenti sono sottoposti al parere favorevole del Consiglio degli Studenti.
3. Le deliberazioni di approvazione ed espressione di parere sono adottate con le maggioranze previste all'articolo 5, comma 3, Statuto.

Art. 3 – Forme associative

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 8, Statuto, l'Università favorisce la costituzione di associazioni che riuniscano i soggetti appartenenti alla comunità universitaria e che concorrano alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
2. Possono essere riconosciute come associazioni di soggetti appartenenti alla comunità universitaria:
 - a. le associazioni del personale universitario docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
 - b. le associazioni degli studenti;
 - c. le associazioni di ex studenti;
 - d. le associazioni di sostenitori dell'Università.
3. Le associazioni non devono perseguire fini di lucro e devono essere dotate di uno Statuto informato a criteri di democrazia interna e di rappresentatività.
4. Previa verifica dei requisiti di cui al comma 3, le associazioni possono beneficiare di spazi, di un recapito presso l'Università e di eventuali servizi, secondo criteri certi e predeterminati fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Partecipazione dell'Università a soggetti di diritto pubblico e privato

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 6, Statuto, l'Università può costituire e partecipare a soggetti di diritto pubblico e privato, con o senza fini di lucro, per lo svolgimento di attività funzionali al perseguimento dei suoi fini istituzionali e, in particolare, per:
 - a. attuare una migliore collaborazione tecnico-scientifica;
 - b. partecipare a progetti scientifici e d'innovazione tecnologica;
 - c. realizzare attività strumentali alle attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, attraverso la valorizzazione delle competenze presenti nell'Università.
2. La costituzione e la partecipazione a soggetti di diritto pubblico e privato devono conformarsi ai seguenti principi:
 - a. elevato livello scientifico delle attività;
 - b. disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- c. congruità dell'eventuale apporto economico a carico dell'Università rispetto all'attività svolta, alle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali prestate e al grado d'implementazione delle finalità istituzionali dell'Ateneo;
 - d. salvaguardia della posizione scientifica dell'Università nella composizione di organi collegiali;
 - e. salvaguardia della proprietà intellettuale;
 - f. destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività svolte a finalità istituzionali dell'Università;
 - g. espressa previsione, nell'atto costitutivo, nello statuto o nei patti parasociali, di salvaguardia della posizione dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
 - h. limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
 - i. assenza di situazioni di conflitto d'interessi, concorrenza e duplicazione, diretta o indiretta, rispetto alle attività dell'Università.
3. Fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, la costituzione e la partecipazione a società commerciali devono conformarsi ai seguenti principi:
- a. stretta connessione tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'Università;
 - b. previsione di meccanismi adeguati ad assicurare la strumentalità tra l'attività della società e le finalità istituzionali, in particolare con riguardo alle attività comprese nell'oggetto sociale, all'impiego di personale dell'Università e al limite temporale massimo dell'attività;
 - c. previsione di adeguati strumenti di controllo sull'operato della società;
 - d. previsione di garanzie e limiti in caso d'ingresso di soci privati.
4. Il procedimento per la costituzione, la partecipazione e il recesso da soggetti di diritto pubblico e privato in attuazione del presente articolo e la fissazione di ulteriori garanzie sono disciplinati da regolamento.

TITOLO II

PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 5 – Indizione delle elezioni

1. L'atto con cui sono indette le elezioni stabilisce: la data e la sede delle elezioni; l'orario di apertura e di chiusura dei seggi; la convocazione dell'assemblea degli elettori, ove prevista; il termine per la presentazione delle candidature, ove previste.
2. L'atto d'indizione delle elezioni è pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo. Dell'indizione è data pubblicità e idonea comunicazione a tutti gli interessati.

Art. 6 – Requisiti per l'elettorato attivo e l'elettorato passivo

1. Salvo diversa previsione, i requisiti per il godimento dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo devono essere posseduti alla data delle elezioni.

Art. 7 – Elettorato passivo del personale tecnico-amministrativo

1. L'elettorato passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, a esclusione del personale in periodo di prova e del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale inferiore all'80%.

Art. 8 – Elettorato attivo e passivo degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

1. L'elettorato attivo e l'elettorato passivo sono attribuiti a tutti gli assegnisti e a tutti i borsisti che siano titolari di un assegno, di una borsa o di un contratto di ricerca almeno annuali, stipulati con l'Università degli Studi di Trieste, in corso alla data delle elezioni.

Art. 9 – Corpo elettorale e assemblee degli elettori

1. Per l'elezione del Rettore, il corpo elettorale è composto dagli aventi diritto all'elettorato attivo di cui all'articolo 9, comma 1, Statuto.
2. Nei procedimenti elettorali in cui sono previste, le assemblee degli elettori sono composte dagli aventi diritto all'elettorato attivo.
3. Salvo diversa previsione, le assemblee degli elettori formalizzano l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico e provvedono agli adempimenti per la costituzione dei seggi. Gli adempimenti sono stabiliti con regolamento.
4. Nel corso delle assemblee, i candidati la cui candidatura sia stata formalizzata possono presentare il proprio programma.

Art. 10 – Presentazione delle candidature

1. Nei procedimenti elettorali in cui è prevista la presentazione anticipata delle candidature, le candidature sono presentate dagli aventi diritto all'elettorato passivo al soggetto che ha indetto le elezioni, nelle forme e secondo le modalità previste da regolamento.
2. Il presente regolamento stabilisce il termine per la presentazione anticipata delle candidature, ove previste. Nei casi non disciplinati dal presente regolamento, il termine è fissato nell'atto d'indizione delle elezioni e deve in ogni caso precedere la data fissata per l'assemblea degli elettori. Il termine è perentorio, a pena d'inammissibilità della candidatura.
3. Il presente regolamento stabilisce i casi in cui la candidatura è corredata da sottoscrizioni a sostegno e fissa l'aliquota del corrispondente elettorato attivo.
4. Il rispetto delle formalità previste per la presentazione delle candidature e il possesso dei requisiti dei candidati sono accertati, a pena d'inammissibilità della candidatura, dal competente ufficio. Salvo diversa previsione, le candidature valide sono trasmesse alla corrispondente assemblea degli elettori.

Art. 11 – Voto elettronico

1. L'atto d'indizione delle elezioni può prevedere l'espressione del voto con modalità telematica.
2. Le procedure telematiche per l'espressione del voto sono disciplinate da regolamento, nel rispetto dei principi per cui il voto è personale, libero e segreto.

Art. 12 – Candidatura unica

1. Se nei procedimenti elettorali per organi monocratici è stata presentata un'unica candidatura o vi è un'unica candidatura ammessa, il candidato è eletto in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; se è prevista una seconda votazione, il candidato è eletto se almeno la maggioranza semplice degli aventi diritto partecipa alla votazione e se il candidato ha ottenuto un numero di voti validi pari ad almeno la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, il soggetto che ha indetto le elezioni rinnova gli adempimenti elettorali, compresa la fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle candidature.

Art. 13 – Parità di voti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

1. Nei procedimenti elettorali per organi monocratici, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nel corrispondente elettorato attivo.
2. Nei procedimenti elettorali per l'assegnazione di un unico seggio entro un organo collegiale, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo collegiale.
3. Nei procedimenti elettorali per l'assegnazione di più seggi entro lo stesso organo collegiale, in caso di parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi da assegnare, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo collegiale.
4. In via residuale, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.

Art. 14 – Designazione e pari opportunità di genere

1. Nei procedimenti di designazione di componenti di organi collegiali o di organi monocratici, gli organi competenti alla designazione devono tendere a una composizione dell'organo collegiale che rispetti l'equilibrio tra i generi e, per gli organi monocratici, alla valorizzazione del genere meno rappresentato nella comunità accademica.

Art. 15 – Decadenza, dimissioni, elezioni suppletive

1. Salvo diversa previsione, nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti, nei procedimenti elettorali che prevedono candidature uninominali subentra il primo dei non eletti; nei procedimenti elettorali che prevedono liste di candidati subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
2. In caso di parità di voti tra non eletti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.
3. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
4. Per i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti di ricerca, i borsisti di ricerca e il personale tecnico – amministrativo a tempo determinato la scadenza dell'assegno, della borsa, del contratto o la risoluzione a qualsiasi titolo del rapporto determinano la decadenza dal mandato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 16 – Incompatibilità sopravvenuta

1. Nel caso d'incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, l'esistenza di causa di incompatibilità è contestata all'interessato dall'organo collegiale di cui il soggetto è componente o, in mancanza, dal Rettore. Entro dieci giorni dalla contestazione, l'interessato può presentare osservazioni.
3. Se la causa di incompatibilità risulta accertata, l'organo collegiale o, in mancanza, il Rettore invita l'interessato a rimuoverla o a esercitare l'opzione per la carica che intende ricoprire entro dieci giorni dalla relativa comunicazione.
4. Se la causa d'incompatibilità non è rimossa o l'opzione non è esercitata, l'interessato è dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo collegiale o, in mancanza, con decreto rettorale.

TITOLO III

ORGANI DI ATENEO

Capo I – Rettore



Art. 17 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Rettore si tengono in via ordinaria nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato del Rettore in carica.
2. Le elezioni sono indette con decreto del decano dell'Università.
3. Il corpo elettorale è convocato in una data compresa tra il trentesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. Le candidature devono essere presentate al decano entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, Statuto.
5. In caso di anticipata cessazione del Rettore, compresa la cessazione per voto di sfiducia secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, Statuto, il decano indice le elezioni entro sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore in carica. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 18 – Elettorato attivo della rappresentanza studentesca negli Organi di Ateneo e nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS

1. Godono dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Statuto, i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS e nei Consigli di Dipartimento il cui mandato è in corso alla data di indizione delle elezioni del Rettore.
2. Se alla data di indizione delle elezioni del Rettore il mandato dei rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS e nei Consigli di Dipartimento è scaduto e i procedimenti elettorali per il rinnovo dell'organo non si sono perfezionati, godono dell'elettorato attivo i rappresentanti degli studenti in prorogatio.

Art. 18 bis – Elettorato attivo della rappresentanza degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.

1. Godono dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Statuto, i rappresentanti degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.

Art. 19 – Determinazione della maggioranza assoluta

1. La maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto per le elezioni del Rettore è calcolata sulla somma dei seguenti elementi: numero dei professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni; numero del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto alla data delle elezioni, considerato nella misura del venti per cento del numero di professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni; numero dei rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS e nei Consigli di Dipartimenti, aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 18; numero dai rappresentanti degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.

Art. 20 – Determinazione del peso dei voti individuali espressi dal personale tecnico-amministrativo

1. Ai fini della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo, ogni voto espresso dal personale tecnico-amministrativo è moltiplicato per un coefficiente peso (cp) così determinato:

$$cp = 0,2 \times (\text{numero professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto})$$



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

numero personale TA avente diritto al voto

2. Se dal computo dei voti validi pesati deriva un numero non intero di voti da attribuire a un candidato, la cifra è arrotondata all'intero superiore.

Art. 21 – Termine intercorrente tra la prima votazione e il ballottaggio

1. Il ballottaggio previsto all'articolo 9, comma 3, Statuto si tiene a distanza di sette giorni dalla prima votazione.

Art. 22 – Proclamazione, nomina e entrata in carica

1. Il decano proclama eletto con proprio decreto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta all'articolo 9, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento.
2. Il Rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Il Rettore entra in carica il 1° novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del Rettore eletto decorre dalla data del decreto ministeriale di nomina.

Capo II – Senato Accademico

Art. 23 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei tredici rappresentanti d'area, del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca e dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del Senato in carica.
2. Il decreto d'indizione convoca l'assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori, l'assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo e l'assemblea degli elettori assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca.
3. Il decreto convoca contestualmente in seno all'assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori tredici assemblee, una per ciascun collegio d'area di cui all'articolo 25, per la presentazione dei programmi dei rispettivi candidati.

Art. 24 – Candidature

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la rispettiva assemblea degli elettori.
2. La presentazione della candidatura a rappresentante del personale tecnico-amministrativo è corredata da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il tre per cento del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto.
3. Per la candidatura a rappresentante d'area e a rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
4. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

Art. 25 – Elezione dei rappresentanti d'area

1. Per l'elezione dei tredici rappresentanti d'area di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, Statuto l'elettorato è suddiviso in tredici collegi elettorali d'area, uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B Statuto.
2. Per ciascun collegio d'area, i professori di ruolo e i ricercatori titolari dell'elettorato passivo e attivo sono individuati in base al settore scientifico-disciplinare in cui risulta inquadrato il singolo elettore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

3. I primi cinque seggi d'area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d'area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e totale degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio d'area.
4. I rimanenti seggi d'area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d'area.

Art. 26 – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Sono eletti i due candidati del personale tecnico-amministrativo che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 27 – Elezione del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti

1. E' eletto il candidato degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 28 – Proclamazione, nomina e entrata in carica

1. Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

Art. 29 – Decadenza del direttore di dipartimento

1. La scadenza del mandato di direttore di dipartimento non determina la decadenza dal mandato di rappresentante d'area in Senato Accademico.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di direttore di dipartimento per altra causa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, con subentro del primo dei non eletti nella medesima area.

Capo III – Consiglio di Amministrazione

Art. 30 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Amministrazione sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico, almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.
2. Il decreto d'indizione convoca la Commissione tecnica di valutazione, l'assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori e l'assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo.

Art. 31 – Requisiti dei candidati interni

1. I candidati professori di ruolo e ricercatori devono essere «ricercatori attivi» secondo la definizione adottata dall'Ateneo. Devono possedere, inoltre, almeno due dei seguenti requisiti maturati nell'ultimo decennio:
 - a. avere diretto un centro di spesa autonomo o una struttura di ricerca o didattica dell'Ateneo;
 - b. essere stato responsabile della progettazione, organizzazione e gestione dell'offerta formativa di primo livello, secondo livello o dottorale dell'Ateneo per almeno un triennio;
 - c. essere stato coordinatore di progetti di ricerca nazionali o internazionali;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- d. essere stato valutatore di programmi o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
 - e. avere svolto attività di programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei vincoli di legge in materia d'incompatibilità.
2. I candidati del personale tecnico-amministrativo devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica del nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente conseguito all'estero;
 - b. esercizio per almeno un triennio di compiti di responsabile di procedimenti amministrativi o contabili.
 3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della candidatura, mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione.

Art. 32 – Presentazione delle candidature e valutazione di ammissibilità

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la seduta della Commissione tecnica di valutazione.
2. Non è ammessa la presentazione di sottoscrizioni a sostegno della candidatura.
3. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.
4. Le candidature e la relativa documentazione sono trasmesse alla Commissione tecnica di valutazione, che le valuta entro dieci giorni.
5. La Commissione non ammette al procedimento elettorale i candidati che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 31.
6. La Commissione formalizza l'elenco delle candidature ammesse secondo l'ordine alfabetico e lo comunica alle rispettive assemblee degli elettori.
7. Le candidature ammesse e i relativi curricula sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

Art. 33 – Elezione dei candidati interni

1. Sono eletti i tre candidati professori di ruolo e ricercatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
2. E' eletto il candidato del personale tecnico-amministrativo che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.

Art. 34 – Requisiti dei candidati esterni e procedimento di designazione

1. Per l'ammissione al procedimento di selezione mediante avviso pubblico, i candidati esterni devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente conseguito all'estero;
 - b. non aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo;
 - c. esperienza professionale di almeno un quinquennio, maturata attraverso l'esercizio di una delle seguenti attività:
 - i. programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso soggetti pubblici o privati di complessità organizzativa comparabile con quella dell'Ateneo;
 - ii. esercizio di attività professionale nel settore pubblico sulla base di competenze strumentali alle attività di amministrazione e di gestione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione.
3. [Comma abrogato]
4. L'avviso è pubblicato in tempo utile per consentire alla Commissione tecnica di valutazione l'esame contestuale delle domande di partecipazione degli esterni e delle candidature degli interni.
5. La Commissione tecnica di valutazione non ammette le domande di partecipazione di candidati che non possiedono i requisiti di cui al comma 1.
6. Un componente esterno del Consiglio di Amministrazione è indicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. A tal fine, la Regione propone almeno due candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1; a pena d'inammissibilità, l'indicazione deve rispettare il principio della parità di genere.
7. La Commissione tecnica di valutazione verifica il possesso dei requisiti prescritti da parte dei candidati proposti dalla Regione. L'esito negativo della verifica è comunicato alla Regione, con l'invito a formulare una nuova indicazione.
8. Le candidature ammesse e i relativi curricula sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
9. Le candidature ammesse sono trasmesse al Senato Accademico, che le valuta sulla base del *curriculum* presentato dai candidati, con riferimento ai titoli posseduti e all'attività professionale svolta. Nella valutazione, il Senato dà prevalenza a esperienze professionali multidisciplinari maturate nei seguenti ambiti di attività:
 - a. politiche per l'innovazione, promozione e sviluppo economico;
 - b. revisione dei processi organizzativi, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti e digitalizzazione di atti e documenti;
 - c. controllo di gestione, sistemi di valutazione e rendicontazione;
 - d. management delle risorse professionali.
10. Il Senato può procedere all'audizione dei candidati ammessi. All'esito della valutazione, il Senato Accademico designa quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui uno dei candidati ammessi proposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La designazione comprende due soggetti di genere femminile e due soggetti di genere maschile. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti.
11. Nel caso non vi siano domande di partecipazione sufficienti a consentire il rispetto del principio di parità di genere nella composizione del collegio, il Senato Accademico dispone per una sola volta la riapertura dei termini dell'avviso pubblico.
12. I soggetti designati dal Senato Accademico sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale.

Art. 35 – Disposizioni generali in tema di accertamento del possesso dei requisiti gestionali, professionali e scientifico-culturali dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e in materia d'incompatibilità

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti attestati dai candidati interni e dai candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'esclusione dai procedimenti di elezione e di designazione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
3. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti successivo all'emanazione del decreto rettorale di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dal mandato.



4. Al momento della presentazione della candidatura i candidati interni e i candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dichiarano se sussistono cause d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 13, commi 8 e 9, Statuto. In caso di elezione o di designazione, l'opzione è esercitata ai sensi dell'articolo 39, comma 4, Statuto.

Capo IV – Collegio di disciplina

Art. 35 bis – Procedimento di designazione dei componenti esterni

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 2 Statuto, due componenti effettivi per ciascuna sezione sono individuati tra il personale in servizio presso altri Atenei.
2. I componenti esterni sono designati dal Senato Accademico nell'ambito delle candidature pervenute a seguito di avviso pubblico, pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante l'invito a manifestare la disponibilità alla candidatura, rivolto ai professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo pieno, in servizio presso altri Atenei italiani. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti.
3. Nel caso non vi siano domande di partecipazione sufficienti a consentire la copertura dei due componenti esterni effettivi, per ciascuna sezione del Collegio di disciplina, si procederà all'individuazione tra il personale docente e ricercatore di ruolo dell'Ateneo ai sensi del successivo art. 35 ter.
4. I soggetti designati dal Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale.
5. Nel caso di decadenza o dimissioni di un componente esterno si procede in base a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
6. Nel caso l'avviso pubblico per sostituire un componente esterno vada deserto, si può attingere alla eventuale graduatoria dei non eletti del procedimento elettorale di individuazione dei componenti interni.
7. Qualora la graduatoria dei non eletti risulti esaurita, si procede con l'indizione di elezioni suppletive.

Art. 35 ter – Elezione dei componenti interni

1. Il numero dei componenti interni del Collegio di disciplina da eleggere è individuato a conclusione del procedimento di individuazione dei componenti esterni.
2. Le elezioni dei componenti del Collegio di disciplina sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio.
3. L'elettorato attivo è costituito da tutti professori di prima fascia, professori di seconda fascia, mentre l'elettorato passivo è costituito da tutti gli appartenenti alla medesima categoria in regime di tempo pieno.
4. L'elettorato attivo è costituito da tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettera a) e lettera b) della L. 240/2010, mentre l'elettorato passivo è composto dai ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno.
5. In caso di dimissioni o decadenza, subentra il primo dei non eletti e qualora la graduatoria dei non eletti risulti esaurita, si procede con l'indizione di elezioni suppletive.

TITOLO IV

STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Capo I – Dipartimenti



Art. 36 – Definizione delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento

1. In attuazione dell'articolo 25, comma 1, Statuto il progetto scientifico e formativo finalizzato alla costituzione di un dipartimento comprende la proposta delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento.
2. Le aree e i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento sono definiti dal Consiglio di Amministrazione nella deliberazione di attivazione del dipartimento, previo parere del Senato Accademico.
3. La proposta di modifica delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza è formulata dal consiglio di dipartimento e approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. Con cadenza biennale, il Senato Accademico effettua la ricognizione di cui all'articolo 10, comma 2, lett. b), Statuto.
5. L'esito della ricognizione è utilizzato dai dipartimenti, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di:
 - a. programmazione triennale e definizione del fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori, nonché attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti;
 - b. approvazione del piano dell'offerta formativa; attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio; programmazione e organizzazione dell'attività didattica di ciascun corso di studio, ai sensi dell'articolo 31 Statuto;
 - c. attivazione, modifica e soppressione di dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell'Università;
 - d. mobilità dei professori e ricercatori.
6. In via di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i consigli dei dipartimenti già costituiti formulano una proposta delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del rispettivo dipartimento; la proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 37 – Sezioni

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 7, Statuto, il dipartimento può essere articolato in sezioni, individuate per criteri di affinità disciplinare e con finalità esclusivamente correlate alla ricerca scientifica.
2. L'istituzione delle sezioni non deve comportare oneri di gestione e di personale. Le sezioni non hanno autonomia organizzativa, amministrativa e di budget, né competenza in materia di gestione di risorse logistiche, strumentali e di personale.
3. Il consiglio di dipartimento delibera la costituzione, modifica e soppressione delle eventuali sezioni a maggioranza assoluta dei componenti. Il consiglio verifica periodicamente la persistenza delle finalità scientifiche per cui le sezioni sono state istituite e vigila sul rispetto dei limiti di cui al comma 2.

Art. 38 – Funzionamento del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno, di regola entro il 31 marzo, il 15 settembre e il 15 dicembre.
2. Il consiglio è convocato dal direttore di dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno tre componenti della giunta o di almeno un quarto dei componenti del consiglio.
3. La convocazione dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all'impossibilità di utilizzo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L'avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.

4. Il responsabile della segreteria di dipartimento, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, Statuto, non concorre al numero legale richiesto per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni, fatti salvi i casi ivi previsti di esercizio del diritto di voto.
5. Di ogni adunanza è redatto verbale a cura del responsabile della segreteria del dipartimento. Il verbale è sottoscritto dal direttore di dipartimento e dal responsabile della segreteria e tempestivamente trasmesso ai competenti uffici di Ateneo.
6. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Statuto, su proposta del direttore o della giunta, il consiglio di dipartimento può deliberare l'istituzione al proprio interno di commissioni con funzioni istruttorie, che affianchino il direttore nella gestione tecnica di determinati settori. È assicurata la partecipazione delle rappresentanze interessate.
7. Le deliberazioni in materia di mobilità di professori e ricercatori di cui agli articoli 25, comma 3 e 28, comma 7, lett. y), Statuto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
8. Il regolamento di dipartimento può disciplinare il procedimento per la sua revisione, individuando i soggetti legittimati a formulare le proposte di modifica e prevedendo un quorum deliberativo più elevato del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di cui all'articolo 28, comma 7, lett. a), Statuto.

Art. 39 – Elezioni delle rappresentanze in consiglio di dipartimento

1. In attuazione dell'articolo 28, comma 6, Statuto, il regolamento di dipartimento definisce la consistenza numerica delle rappresentanze in consiglio di dipartimento, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in percentuale di almeno il quindici per cento del numero di professori di ruolo e ricercatori afferenti al dipartimento; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all'intero superiore; se tale numero supera il numero di unità di personale in servizio presso il dipartimento, tutto il personale tecnico-amministrativo può fare parte del consiglio. Il responsabile della segreteria, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, Statuto, non è computato nella suddetta quota. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dura tre anni ed è rinnovabile;
 - b. almeno un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca di cui all'articolo 8, che operano nel dipartimento; il mandato dura due anni ed è rinnovabile;
 - c. nel caso di dipartimento responsabile di scuole di specializzazione dell'area sanitaria, almeno un rappresentante dei medici in formazione specialistica; il mandato dura due anni ed è rinnovabile.
2. Entro la quota del quindici per cento dei componenti del consiglio prevista per le rappresentanze degli studenti dall'articolo 28, comma 3, Statuto, il regolamento di dipartimento può riservare fino a un terzo dei seggi a rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste. In caso di mancata candidatura o elezione di studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste, i seggi sono attribuiti in subordine ai candidati degli studenti iscritti ai corsi di studio.
3. In attuazione dell'articolo 28, comma 3, Statuto, inoltre, al di fuori della quota del quindici per cento di cui al comma precedente, il regolamento di dipartimento può prevedere l'elezione di uno o più rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria cui il dipartimento è consorziato o associato e di cui l'Università degli Studi di Trieste non è sede amministrativa.

4. Il mandato dei rappresentanti dei dottorandi e specializzandi di cui ai commi 2 e 3 dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali sono disciplinate dal regolamento degli studenti.
6. Per le componenti di cui al comma 1, lett. a), b), c) e comma 3, le elezioni sono indette dal direttore di dipartimento nell'ambito del corrispondente elettorato e si svolgono tra il 1° e il 31 ottobre, nel rispetto delle correlate scadenze del mandato. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

Art. 40 – Elezione del direttore di dipartimento

1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette dal decano del dipartimento. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio di dipartimento almeno trenta giorni prima dell'adunanza.
2. Le candidature devono essere presentate al decano, a pena d'inammissibilità, entro il decimo giorno lavorativo antecedente la data dell'adunanza fissata per le elezioni del direttore. Di tale termine è data comunicazione nell'avviso di convocazione di cui al comma 1. L'avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo.
3. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all'articolo 27, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento.
5. Il direttore eletto è nominato con decreto rettorale ed entra in carica il 1° settembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del direttore eletto decorre dalla data del decreto rettorale di nomina.

Art. 41 – Giunta di dipartimento

1. La giunta di dipartimento è composta dal direttore di dipartimento, dal direttore vicario di dipartimento e da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque membri e un massimo pari al dieci per cento dei componenti del consiglio di dipartimento. È garantita la presenza di almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti.
2. L'elezione dei componenti della giunta è indetta dal direttore nell'ambito delle singole componenti in consiglio di dipartimento di seguito indicate: professori di ruolo e ricercatori, senza distinzione di fasce; rappresentanti del personale tecnico- amministrativo; rappresentanti degli studenti, ad esclusione di quelli individuati all'articolo 39, comma 3.
3. Le elezioni si svolgono tra il 1° e il 31 ottobre. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

Art. 42 – Funzionamento della giunta di dipartimento

1. La giunta è convocata dal direttore di dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno tre giorni antecedenti la riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione è effettuata almeno entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione.

Art. 43 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. In attuazione dell'articolo 30 Statuto, la commissione paritetica docenti-studenti è composta in un numero, pari, da quattro a otto componenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

2. Le singole componenti del consiglio di dipartimento designano al proprio interno i rispettivi membri nella commissione. I componenti della commissione durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile.
3. La commissione designa al suo interno un presidente. Il presidente convoca la commissione e ne formula l'ordine del giorno.
4. Il presidente riferisce almeno una volta l'anno dell'operato della commissione al consiglio di dipartimento e assicura la collaborazione della commissione con il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 44 – Dipartimenti con funzioni assistenziali

1. I dipartimenti in cui alle funzioni di ricerca e didattica si affiancano funzioni assistenziali, per quanto attiene alla sola attività assistenziale, operano secondo quanto previsto da protocolli d'intesa tra l'Università, la Regione Friuli Venezia Giulia e eventuali altri enti.
2. I protocolli sono stipulati dall'Ateneo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Capo II – Corsi di studio

Art. 45 – Consiglio e coordinatore di corso di studio

1. In attuazione dell'articolo 32, comma 2, Statuto, il consiglio di corso di studio è composto da rappresentanti degli studenti nella misura di almeno il quindici per cento dei componenti dell'organo.
2. Il consiglio di corso di studio può essere integrato da un rappresentante designato tra i titolari di incarichi di attività formative complementari.
3. Il coordinatore del corso di studio è eletto dal consiglio di corso con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, Statuto e dall'articolo 40, commi 1, 3, 4 del presente regolamento per l'elezione del direttore di dipartimento, con esclusione dell'obbligo di presentazione anticipata della candidatura.
4. Il coordinatore eletto è nominato con decreto del direttore di dipartimento unità principale, per i corsi di studio dipartimentali; con decreto del Rettore, per i corsi di studio interdipartimentali; il coordinatore entra in carica alla data del decreto di nomina.
5. Il coordinatore assiste alle adunanze del consiglio di dipartimento cui non afferisce e si esprime con voto consultivo sui punti all'ordine del giorno relativi al suo corso di studio.

Art. 46 – Funzionamento del consiglio di corso di studio

1. Il consiglio di corso di studio è convocato dal coordinatore del corso su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
2. La convocazione della seduta, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno cinque giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all'impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L'avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Capo III – Scuole interdipartimentali di Ateneo

Art. 47 – Istituzione di scuola interdipartimentale

1. Ciascun dipartimento può proporre l'istituzione o l'associazione a una scuola interdipartimentale ai sensi dell'articolo 33, comma 1, Statuto quando attribuisce almeno un



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

quinto della somma delle quote didattiche conferite dai dipartimenti proponenti ai corsi di studio di primo e secondo livello inseriti nel progetto formativo e culturale della scuola. I medesimi requisiti di partecipazione dei dipartimenti ai corsi di studio si applicano nel caso in cui la proposta di istituzione della scuola sia formulata dal Senato Accademico.

2. La deliberazione del consiglio di dipartimento recante la proposta d'istituzione, di associazione o di recesso da una scuola interdipartimentale è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Nucleo di valutazione, in sede di monitoraggio dell'offerta formativa, verifica la consistenza delle quote didattiche conferite da ciascun dipartimento alla scuola interdipartimentale e trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione.
4. Nel caso in cui per due anni accademici consecutivi un dipartimento conferisca quote inferiori a quelle previste dal comma 1, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il dipartimento interessato, dichiara l'esclusione del dipartimento dalla scuola.
5. Al venir meno dei requisiti di particolare complessità dell'offerta formativa di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione delibera la soppressione della scuola ai sensi dell'articolo 33, comma 8, Statuto.

Art. 48 – Costituzione del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione d'istituzione di una scuola interdipartimentale, i consigli dei dipartimenti associati designano i componenti del consiglio della scuola tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi. Ciascun consiglio di dipartimento designa un numero di componenti calcolato in proporzione alle quote didattiche che il proprio dipartimento complessivamente conferisce ai corsi di studio coordinati nell'ambito della scuola.
2. Entro quarantacinque giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione d'istituzione di una scuola interdipartimentale, i rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati alla scuola designano al loro interno i propri rappresentanti nel consiglio della scuola, nella misura prevista dall'articolo 35, comma 2, Statuto.
3. Il consiglio della scuola è costituito con decreto rettorale.
4. Nella prima adunanza, il consiglio elegge il coordinatore della scuola.
5. Le elezioni sono indette dal decano, individuato tra i componenti del consiglio. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
6. Le candidature devono essere presentate entro il settimo giorno antecedente la data dell'adunanza. Di tale termine è data comunicazione nell'avviso di convocazione di cui al comma 5. L'avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo.
7. Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola con le modalità previste dall'articolo 27, commi 2 e 3, Statuto e dall'articolo 40, comma 3, del presente regolamento per l'elezione del direttore di dipartimento.
8. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all'articolo 27, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento.
9. Il coordinatore eletto è nominato con decreto rettorale ed entra in carica il 1° novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del coordinatore eletto decorre dalla data del decreto rettorale di nomina.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Art. 49 – Funzionamento del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Il consiglio di scuola interdipartimentale è convocato dal coordinatore della scuola su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un quarto dei componenti.
2. La convocazione della seduta, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all'impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L'avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 – Disposizioni transitorie sui termini per la costituzione e l'entrata in carica degli organi

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 8, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in via di prima applicazione, i termini dei procedimenti per la costituzione e l'entrata in carica degli organi di cui al presente regolamento possono essere derogati.